

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. vale anche nel caso di contumacia in secondo grado.

Non è ammissibile riesaminare i motivi che la parte opponente ha formulato in prima istanza e che non ha riproposto in questa sede, operando rispetto ad essi la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., che vale anche con riferimento alle questione che siano state ritenute assorbite in primo grado.

Giova ribadire che le ragioni già dedotte nel giudizio di primo grado e diverse da quelle in base alle quali la parte abbia ottenuto l'accoglimento di una domanda o eccezione devono essere necessariamente riproposte in modo esplicito.

Per domande ed eccezioni non accolte devono intendersi anche quelle che il giudice abbia ritenuto assorbite.

La presunzione ex art. 346 c.p.c. opera anche in caso di contumacia in secondo grado della parte interessata.

Tribunale di Salerno, sezione prima, sentenza del 4.11.2013

...omissis...

'appellato - benché ritualmente evocato in giudizio - non si è costituito.

Si deve anzitutto considerare come in prima istanza l'opponente abbia sollevato una pluralità di censure avverso il provvedimento irrogativo della sanzione, peraltro senza dedurre -almeno in modo esplicito - la tardività dell'emissione del provvedimento finale rispetto alla data di consumazione dell'infrazione (avendo sollevato la diversa questione della tardività della notifica della contestazione ex art. 14, L. n. 689 del 1981), che tuttavia il primo giudice ha ritenuto di valorizzare d'ufficio, pur in assenza di uno specifico motivo, e con assorbimento di ogni altra doglianza.

Ora, benché parte delle questioni oggetto dell'opposizione siano state coltivate dall'appellante - per quanto su di esse non vi sia stata pronuncia- resta fermo che non è ammissibile riesaminare i motivi che la parte opponente ha formulato in prima istanza e che non ha riproposto in questa sede, operando rispetto ad essi la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., che vale anche con riferimento alle questione che siano state ritenute assorbite in primo grado.

Giova ribadire che le ragioni già dedotte nel giudizio di primo grado e diverse da quelle in base alle quali la parte abbia ottenuto l'accoglimento di una domanda o eccezione devono essere necessariamente riproposte in modo esplicito (Cassazione civile, sez. II, 14/11/1979, n. 5925; Cassazione civile, 07/02/1979).

Per domande ed eccezioni non accolte devono intendersi anche quelle che il giudice abbia ritenuto assorbite (Cass. 26.11.2010, n. 24021). Infine la presunzione ex art. 346 c.p.c. opera anche in caso di contumacia in secondo grado della parte interessata.

Tali profili non possono riesaminarsi neppure in quanto sollevati anche con l'impugnazione dovendo farsi salva la suddetta presunzione di rinuncia e non avendo l'appellante alcun interesse ad impugnare o a difendersi su aspetti su cui il primo giudice non si sia pronunciato (essendo le difese articolare dall'appellante esaminabili solo in caso di costituzione in grado di impugnazione della parte che le abbia proposte in prima istanza).

L'appello verte quindi sull'unico motivo concernente l'applicabilità ai procedimenti sanzionatori del termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento - coincidente quindi con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

Sul punto è tuttavia orientamento del tutto pacifico che il termine di cui all'art. 2, comma 3, della L. n. 241 del 1990, tanto nella sua originaria formulazione, quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6 bis del D.L. n. 35 del 2005, conv. dalla L. n. 80 del 2005, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (in termini, da ultimo, Cass. 13.4.2010, n. 8763).

Pertanto, alla mancata previsione nella L. n. 689 del 1981 - o nelle legge speciale - del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello previsto per la conclusione del procedimento amministrativo della L. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella L. n. 80 del 2005), restando invece applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia

letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. 28.7.2009, n. 17526; Cass. 13.4.2010, n. 8763; Cass. 16.11.2006 n. 24436; Cass. 11.10, 2006 n. 21797).

La sanzione non può quindi essere invalidata per i motivi ritenuti nella prima sentenza e -nell'impossibilità di decidere sulle altre questioni sollevate in prima istanza, la suddetta decisione deve essere integralmente riformata, anche ai fini delle spese.

Le spese seguono la soccombenza, in applicazione del D.M. n. 140 del 2012 per il solo giudizio di primo grado, esauritosi prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012, che invece regola le spese per il presente grado di impugnazione.

p.q.m.

Il tribunale di Salerno

Prima sezione civile

pronunciando sull' appello avverso la sentenza n. 562/2010 del giudice di pace di Eboli, promosso dalla Prefettura di Salerno, nei confronti xx così dispone:

accoglie l'appello ed in totale riforma della decisione impugnata, rigetta l'opposizione proposta dall'avvxxxx avverso l'ordinanza ingiunzione 42844/23; condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 20,00 per esborsi, Euro 30,00 per diritti ed Euro 70,00 per onorari, iva, canp e spese generali, nonché in Euro 40,00 per esborsi ed Euro 100,00 per compenso, iva e canp, per il presente grado.

Così deciso in Salerno, il 11 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2013.